

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-910 del 24/02/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3432 del 14/12/2015 Prot. Prov.le 105303/2015 intestata a SINTEXCAL SOCIETA' PER AZIONI per lo stabilimento di produzione conglomerati bituminosi, sito in Comune di Forlì, Via Solazio n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2022-971 del 24/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3432 del 14/12/2015 Prot. Prov.le 105303/2015 intestata a SINTEXCAL SOCIETA' PER AZIONI per lo stabilimento di produzione conglomerati bituminosi, sito in Comune di Forlì, Via Solazio n. 12

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3432 del 14/12/2015 Prot. Prov.le 105303/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SINTESIS S.P.A. con sede legale in Forlì, Via Solazio n. 12 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati bituminosi sito in Forlì, Via Solazio n. 12”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/12/2015;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2798 del 11/06/2019, notificata dal Suap del Comune di Forlì in data 29/06/2019 e successivamente volturata di SINTEXCAL SOCIETA' PER AZIONI con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-329 del 23/01/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/01/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B, l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia;
- all'ALLEGATO C, l'Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento;
- all'ALLEGATO D, l'Iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO E, il nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 co.6 L. 447/95.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta in data 16/12/2021 ed acquisita da Arpae al PG/2021/193163, relativa all'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale vigente ed in particolare:

- la rimozione dei n. 4 serbatoi metallici fuori terra di bitume stradale, ad asse orizzontale della capacità geometrica complessiva pari a 176 m³, che saranno sostituiti con un nuovo sistema di stoccaggio, trasporto e pesatura del bitume costituito da n. 4 nuovi serbatoi, ad asse verticale della capacità geometrica complessiva pari a 272 m³ di bitume e da nuove pesa bitume, nuova pompa di carico e nuove tubazioni di trasporto del bitume;
- la sostituzione del serbatoio fuori terra di emulsione bituminosa da 35 m³ con un nuovo serbatoio ad asse verticale da 47 m³;
- il mantenimento nella posizione attuale del serbatoio fuori terra di gasolio per autotrazione da 6 m³;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2022/2423 del 10/01/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Considerato che in data 27/01/2022, con Nota Arpae PG/2022/13082 sono state richieste integrazioni in merito all'impatto acustico;

Visto che in data 09/02/2022, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2022/21145;

Atteso che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 17641, acquisita da Arpae al PG/2022/26314 del 17/02/2022, La Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha specificato quanto segue: *“(…) Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che l'attività svolta in via Solazio, 12 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal*

DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59."

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/02/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3432 del 14/12/2015 Prot. Prov.le 105303/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SINTESIS S.P.A. con sede legale in Forlì, Via Solazio n. 12 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati bituminosi sito in Forlì, Via Solazio n. 12"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/12/2015, così come successivamente aggiornata e volturata in favore di SINTEXCAL SOCIETA' PER AZIONI, **come segue**:

- l'Allegato A è sostituito con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3432 del 14/12/2015 Prot. Prov.le 105303/2015** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SINTESIS S.P.A. con sede legale in Forlì, Via Solazio n. 12 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati bituminosi sito in Forlì, Via Solazio n. 12"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/12/2015, così come successivamente aggiornata e volturata in favore di SINTEXCAL SOCIETA' PER AZIONI, **come segue**:

- **l'Allegato A è sostituito con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3432 del 14/12/2015 Prot. Prov.le 105303/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3432 del 14/12/2015 Prot. Prov.le 105303/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3432 prot. n. 105303 del 14/12/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/12/2015 prot. n. 112153 a SINTESIS spa, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2019-2798 del 11/06/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/06/2019 prot. n. 58106 e aggiornata e volturata a SINTEXCAL spa con determinazione n. DET-AMB-2020-329 del 23/01/20, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/01/2020 prot. n. 14834.

Con PEC del 16/12/2021 protocollo PG/2021/193163, la Ditta ha presentato ad Arpae SAC di Forlì-Cesena una comunicazione di modifica non sostanziale inerente a quanto segue:

- rimozione dei n. 4 serbatoi metallici fuori terra di bitume stradale, ad asse orizzontale della capacità geometrica complessiva pari a 176 m³, che saranno sostituiti con un nuovo sistema di stoccaggio, trasporto e pesatura del bitume costituito da n. 4 nuovi serbatoi, ad asse verticale della capacità geometrica complessiva pari a 272 m³ di bitume e da nuove pese bitume, nuova pompa di carico e nuove tubazioni di trasporto del bitume;
- sostituzione del serbatoio fuori terra di emulsione bituminosa da 35 m³ con un nuovo serbatoio ad asse verticale da 47 m³;
- mantenimento nella posizione attuale del serbatoio fuori terra di gasolio per autotrazione da 6 m³;
- eliminazione dell'attuale sistema di riscaldamento del bitume gestito con circuito ad olio diatermico riscaldato con caldaia a gas metano, di cui alla emissione N. 2 "Caldaia riscaldamento bitume (465,2 kW, a metano)", che sarà sostituito da nuovi gruppi riscaldanti elettrici per i nuovi serbatoi di stoccaggio del bitume, il nuovo serbatoio di emulsione bituminosa, la pesa del bitume, la pompa di carico e le tubazioni di trasporto del bitume.

Come specificato dalla Ditta nella PEC del 20/01/2022, acquisita al PG/2022/9240, di integrazione della precedente istanza acquisita al PG/2021/167475 per il diverso procedimento di autorizzazione del deposito di oli minerali ai sensi dell'art. 1 comma 56 della L. 239/2004 sempre di competenza di Arpae SAC, assunte agli atti anche per il presente procedimento di modifica non sostanziale dell'AUA, i n. 4 nuovi serbatoi di bitume stradale saranno dotati di un sistema di trattamento delle emissioni derivanti dagli sfiati di sicurezza costituito dal convogliamento dei 4 sfiati ad un'unica guardia idraulica con sistema di controllo del livello di acqua presente e ad un filtro a carboni attivi, posto a valle della guardia idraulica.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati ma è prevista la dismissione della emissione "non soggetta ad autorizzazione" N. 2 "Caldaia riscaldamento bitume (465,2 kW, a metano)" e l'individuazione delle emissioni derivanti dagli sfiati di n. 4 serbatoi adibiti allo stoccaggio di bitume stradale, di n.1 serbatoio adibito allo stoccaggio di emulsione bituminosa e di n. 1 serbatoio adibito allo stoccaggio di gasolio per autotrazione, "non soggette all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera" in quanto relative ad "impianti di deposito di oli minerali" come stabilito dal comma 10 dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Il succitato comma 10 dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 oltre ad escludere dall'autorizzazione le emissioni derivanti dagli impianti di deposito di oli minerali prevede quanto segue: *"I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente"*.

Nel corso del procedimento di "Autorizzazione alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio del deposito di stoccaggio di oli minerali ad uso privato" ai sensi dell'art. 1 comma 56 della L. 239/2004, conclusosi con la determinazione di autorizzazione del Dirigente di Arpae SAC DET-AMB-2022-825 del 17/02/2022, è emersa la necessità di disporre alcune ulteriori specifiche prescrizioni al fine di assicurare

l'utilizzo e la corretta manutenzione del sistema di contenimento (carico dei serbatoi con collegamento in circuito chiuso o passaggio dell'aria spazzata nella guardia idraulica e carboni attivi) delle emissioni diffuse derivanti dagli sfiati dei n. 4 serbatoi di bitume stradale, senza stabilire prescrizioni per il serbatoio di emulsione bituminosa e per il serbatoio di gasolio da autotrazione, come indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpa assunta al PG/2022/18429 del 03/02/2022.

Tali ulteriori specifiche prescrizioni per il contenimento delle emissioni derivanti dal deposito di oli minerali (sfiato dei n. 4 serbatoi di bitume stradale) sono inserite all'interno del presente aggiornamento di AUA, invece che adottare un ulteriore distinto provvedimento, esplicitando che non sono relative ad emissioni oggetto dell'autorizzazione art. 269 comma 1 del Dlgs 152/06 ma che sono impartite ai sensi dell'art. 269 comma 10 del Dlgs 152/06.

A seguito della modifica non sostanziale in oggetto si è ravvisata pertanto la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- eliminazione della emissione N. 2 "Caldaia riscaldamento bitume (465,2 kW, a metano)" dal punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione";
- inserimento delle emissioni derivanti da sfiato - n. 4 serbatoi bitume stradale, sfiato - n. 1 serbatoio emulsione bituminosa e sfiato - n. 1 serbatoio gasolio autotrazione, al punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione", in quanto derivanti da impianti di deposito di oli minerali e pertanto non sono sottoposte all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 comma 10 del D.Lgs.152/06 e smi;
- inserimento, al punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" in corrispondenza dello sfiato dei n. 4 serbatoi di bitume stradale, delle seguenti **prescrizioni, disposte ai sensi dell'art 269 comma 10 del Dlgs 152/06, per contenere le emissioni diffuse derivanti dagli sfiati dei serbatoi del bitume stradale classificabile come "impianto di deposito oli minerali"**, tratte dalle indicazioni contenute nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpa assunta al PG/2022/18429 del 03/02/2022:
 - a) *"Al fine di contenere le emissioni diffuse dovrà essere realizzato, mantenuto in efficienza ed essere sempre utilizzato il **sistema di trattamento** degli sfiati dei n. 4 serbatoi di stoccaggio del bitume stradale, proposto dalla Ditta con le integrazioni del 20/01/2022 assunte al PG/2022/9240 del 21/01/2022, che prevede il collegamento degli sfiati ad un'unica condotta destinata a:*
 - recupero solvente con circuito chiuso durante le operazioni di caricamento dei serbatoi da parte delle autocisterne stradali dotate della possibilità di tale collegamento,
 - collegamento ad una guardia idraulica e idonea cartuccia a carboni attivi durante le operazioni di caricamento dei serbatoi da parte delle autocisterne stradali non dotate della possibilità di collegamento in circuito chiuso e durante il normale esercizio dei serbatoi in assenza di operazioni di carico.
 - b) *Il **filtro a carboni attivi** (posto a valle della guardia idraulica a servizio dei serbatoi progettato e predisposto per essere utilizzato in caso di malfunzionamento del sistema a guardia idraulica), dovrà essere **dimensionato in funzione dei volumi di aria che dovrà trattare e della frequenza della sua sostituzione** (e/o dei carboni ivi contenuti), che **non** potrà comunque essere **superiore ad un anno**. Le **date di sostituzione** dei carboni attivi, validate dalle relative fatture di acquisto, dovranno essere annotate sul registro di cui al successivo punto D.5";*
- eliminazione dal punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" della prescrizione g) di seguito riportata:
 - g) *"Il nuovo gruppo sili stoccaggio conglomerato bituminoso e relativo tunnel (tunnel D), con sistema di aspirazione miscela aria-vapori, dovrà essere realizzato entro il 08/08/2017. La Ditta dovrà comunicare l'avvenuta realizzazione del nuovo gruppo sili stoccaggio conglomerato bituminoso e relativo tunnel (tunnel D) con sistema di aspirazione miscela aria-vapori, nonché la sua attivazione. Nel caso in cui la Ditta non proceda alla realizzazione nei tempi ivi indicati, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale intervento"*,

in quanto l'autorizzazione relativa all'intervento di cui alla sopracitata prescrizione è decaduta, non avendo la ditta realizzato entro la scadenza del 08/08/2017 e comunicata l'avvenuta realizzazione dello stesso.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato A alla vigente Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 363 del 08/08/12 prot. n. 79878/12 e successivo aggiornamento n. 29 del 24/01/13 prot. n. 8743/13, così come integrata dalla documentazione presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 24/12/2015 prot. n. 112153 a SINTESIS spa, aggiornata in data 27/06/2019 prot. n. 58106 e ulteriormente aggiornata e volturata a SINTEXCAL spa in data 29/01/2020 prot. n. 14834, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata in data 16/12/2021 con PG/2021/193163, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, oltre alla documentazione presentata ed assunta agli atti con PG/2021/167475 e PG/2022/9240 per il procedimento di autorizzazione del deposito di oli minerali ai sensi dell'art. 1 comma 56 della L. 239/2004.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI AI SENSI DELL'ART 269 COMMA 10 D.LGS. 152/06

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni diffuse in atmosfera:

EMISSIONE SFIATO - N. 4 SERBATOI BITUME STRADALE

EMISSIONE SFIATO - N. 1 SERBATOIO EMULSIONE BITUMINOSA

EMISSIONE SFIATO - N. 1 SERBATOIO GASOLIO AUTOTRAZIONE

derivanti da impianti di deposito di oli minerali e pertanto non sottoposte ad autorizzazione come indicato dal comma 10 dell'art. 269 del Dlgs 152/06 e s.m.i.

Con il presente provvedimento sono disposte, ai sensi dell'art. 269 comma 10 del Dlgs 152/06 e s.m.i, anche le seguenti prescrizioni al fine di contenere le emissioni diffuse derivanti dallo **SFIATO N. 4 SERBATOI DI BITUME STRADALE**:

- a) Al fine di contenere le emissioni diffuse dovrà essere realizzato, mantenuto in efficienza ed essere sempre utilizzato il **sistema di trattamento** degli **sfiati dei n. 4 serbatoi di stoccaggio del bitume stradale**, proposto dalla Ditta con le integrazioni del 20/01/2022 assunte al PG/2022/9240 del 21/01/2022, che prevede il collegamento degli sfiati ad un'unica condotta destinata a:
 - recupero solvente con circuito chiuso durante le operazioni di caricamento dei serbatoi da parte delle autocisterne stradali dotate della possibilità di tale collegamento,
 - collegamento ad una guardia idraulica e idonea cartuccia a carboni attivi durante le operazioni di caricamento dei serbatoi da parte delle autocisterne stradali non dotate della possibilità di collegamento in circuito chiuso e durante il normale esercizio dei serbatoi in assenza di operazioni di carico;
- b) Il **filtro a carboni attivi** (posto a valle della guardia idraulica a servizio dei serbatoi progettato e predisposto per essere utilizzato in caso di malfunzionamento del sistema a guardia idraulica), dovrà essere **dimensionato in funzione dei volumi di aria che dovrà trattare e della frequenza della sua sostituzione** (e/o dei carboni ivi contenuti), che **non** potrà comunque essere **superiore ad un anno**. Le **date di sostituzione** dei carboni attivi, validate dalle relative fatture di acquisto, dovranno essere annotate sul **registro** di cui al punto 5. del successivo paragrafo D.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione conglomerati bituminosi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

- a) Tutte le operazioni che comportano lo sviluppo di gas e vapori dovranno essere confinate e segregate e/o provviste di impianto localizzato di aspirazione.
- b) La Ditta non dovrà effettuare stoccaggi di conglomerato bituminoso nei piazzali aziendali.
- c) La Ditta è invitata, per quanto possibile, a prediligere, a parità di condizioni commerciali ed economiche, la materia prima meno impattante.
- d) Le migliorie previste per la zona di carico dei camion, richieste nella nota della Azienda USL del 20.9.2011 prot. 53886, dovranno risultare efficaci.
- e) Il sistema di monitoraggio in continuo della portata dell'emissione N.1 deve garantire la massima copertura temporale possibile nei dati; in caso di malfunzionamenti dello stesso, verificato durante il prescritto **controllo settimanale**, i dati possono non essere disponibili per un periodo massimo di 60 giorni in caso di guasto riparabile dello strumento, e di 90 giorni in caso di necessità di sostituzione dello strumento con altro sistema equivalente. L'azienda dovrà tenere un **registro settimanale** di cui al successivo punto 5. nel quale indicare eventuali anomalie di funzionamento e comunicare dette evenienze entro lo stesso periodo ad ARPAE.
- f) **Entro il 31/01 di ogni anno** la Ditta dovrà inviare un resoconto del quantitativo totale annuo di conglomerato bituminoso prodotto e del quantitativo di ciascuna materie prima annualmente utilizzata, riferito all'anno precedente.

EMISSIONE N. 1 – ESSICCAZIONE INERTI, PRODUZIONE, STOCCAGGIO E CARICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fase produttiva	Portata massima (Nmc/h)
Solo stoccaggio	20.000
Stoccaggio + carico camion	50.000
Produzione conglomerato bituminoso	77.000
Produzione conglomerato bituminoso + stoccaggio	97.000
Produzione conglomerato bituminoso + stoccaggio + carico camion	127.000

Altezza minima 42 m
Durata 18 h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

INQUINANTE	LIMITE (mg/Nmc) (inteso come valore medio su 30 minuti riferito al 17% di Ossigeno)
Polvere totale	20
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	100
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	1.130
Biossido di azoto (espressi come NO ₂)	200
Cloruro di idrogeno (espresso come HCl)	37
Fluoruro di idrogeno (espresso come HF)	4

INQUINANTE	LIMITE (mg/Nmc) (valori medi durante il periodo di campionamento di 30 minuti minimo e di 8 ore come massimo riferito al 17% di Ossigeno)
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) + Tallio e suoi composti (espressi come Ti)	0,14
Mercurio e suoi composti espressi come (Hg)	0,14
Metalli pesanti totali intesi come somma di: (Sb, As,	

Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	0,78
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene Dibenz[a,h]antracene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[a]pirene Dibenzo[a,e]pirene Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1

INQUINANTE	LIMITE (ng/Nmc) (valori medi durante il periodo di campionamento di 6 ore minimo e di 8 ore come massimo riferito al 17% di Ossigeno)
Diossine e furani (PCDD+PCDF)	0,1

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Attività e servizi/autorizzazioni e concessioni/autorizzazioni ambientali/emissioni in atmosfera/autorizzazioni con procedura ordinaria, al link https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio periodico della **emissione N. 1 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
- La Ditta, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione del monitoraggio periodico richiesto al precedente punto 3., dovrà informare Arpae della data di effettuazione del controllo stesso.
- Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei monitoraggi alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali, nonché alle eventuali anomalie di funzionamento, effettuate al sistema di monitoraggio in continuo della portata della **emissione N.1**, come richiesto al precedente punto 1. lettera e);
 - dovranno essere annotate le date di sostituzione dei carboni attivi, validate dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al punto 1. lettera b) del precedente paragrafo D.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.